

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 settembre 2005, n. 0284/Pres.

**Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) e successive modificazioni.**

---

Modifiche approvate da:

DPRReg. 21/10/2008, n. 0287/Pres. (B.U.R. 5/11/2008, n. 45).

DPRReg. 21/12/2018, n. 0242/Pres. (B.U.R. 2/1/2019, n. 1).

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

CAPO II  
SERVIZIO ARMATO

Art. 2 – Disciplina del servizio armato

Art. 3 - Tipologia dell'armamento

Art. 4 – Modalità di assegnazione dell'armamento

Art. 5 - Obblighi e responsabilità del personale assegnatario di arma e munizioni

Art. 6 – Formazione

Art. 7 – Custodia delle armi e munizioni

Art. 8 – Custodia delle armi per difesa personale assegnate in via continuativa

CAPO III  
VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI

Art. 6 - Servizio in uniforme

Art. 7 - Caratteristiche, quantità dei capi di vestiario e periodo minimo d'uso

Art. 8 - Individuazione delle zone di montagna e di pianura

Art. 9 - Dotazione individuale

Art. 10 – Gradi e distintivi

Art. 11 - Caratteristiche funzionali dei mezzi di servizio

CAPO IV  
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12 - Adeguamento dell'equipaggiamento

Art. 13 - Custodia delle armi e delle munizioni

Art. 14 - Magazzino equipaggiamento e compiti del Viceconsegnatario

CAPO V  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Obblighi e responsabilità

Art. 16 - Abrogazioni

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), disciplina il servizio esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale, di seguito denominato Corpo, nonché le caratteristiche, le quantità e l'impiego delle armi e dei capi di vestiario ed equipaggiamento, anche per quanto riguarda la dotazione dei mezzi di trasporto di servizio.

## CAPO II SERVIZIO ARMATO<sup>1</sup>

### Articolo 2 (Disciplina del servizio armato)<sup>2</sup>

1. Sono assegnatari delle armi gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e dell'idoneità psicofisica al porto e all'uso delle armi. Gli assegnatari sono sottoposti a verifica periodica nei modi, nei tempi e nelle forme stabilite dal medico competente della Regione, nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria dell'Amministrazione regionale.

2. Il personale del Corpo presta servizio armato a condizione che abbia superato la formazione specialistica per il tipo di arma da impiegare.

3. Il servizio esterno del personale del Corpo è armato. Con decreto del direttore preposto al coordinamento del Corpo, di seguito denominato direttore del Corpo, sono disciplinate le attività per cui non è richiesto il porto dell'arma al seguito.

4. Il personale del Corpo che, alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2002, n. 34, risultava obiettore di coscienza ai sensi della normativa sulla leva obbligatoria allora vigente, è esonerato dal servizio esterno qualora servizio armato.

---

<sup>1</sup> Capo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 21/12/2018, n. 0242/Pres. (B.U.R. 2/1/2019, n. 1).

<sup>2</sup> Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 21/12/2018, n. 0242/Pres. (B.U.R. 2/1/2019, n. 1).

5. Per quanto non disposto nel presente capo si fa riferimento alla normativa statale vigente in materia di pubblica sicurezza e di armi.

### Articolo 3 (Tipologia dell'armamento)<sup>3</sup>

1. L'armamento che viene dato in dotazione al personale del Corpo è di proprietà dell'Amministrazione regionale. Al personale del Corpo durante il servizio è vietato utilizzare armi diverse da quelle previste dal presente regolamento e l'armamento è costituito dalle assegnazioni di seguito indicate:

- a) armamento individuale per la difesa personale, costituito da una pistola semiautomatica con i relativi caricatori e munizioni;
- b) armi da fuoco diverse da quelle di cui alla lettera a), o da sparo, compresi i lanciasiringhe;
- c) ogni altro strumento atto ad offendere, autorizzato dalla normativa nazionale vigente in materia di armi e necessario per l'espletamento dell'attività d'istituto.

2. Le armi di cui al comma 1, lettera b), sono assegnate a titolo di dotazione di reparto, intendendosi per reparto le strutture operative territoriali ove operi personale del Corpo presso le strutture della direzione centrale competente in materia di risorse forestali, gli Ispettorati forestali e le strutture stabili di grado inferiore al servizio della medesima direzione centrale. L'utilizzo delle stesse è destinato in via esclusiva ad una delle seguenti attività di istituto, esercitate sulla base di specifico provvedimento amministrativo:

- a) vigilanza e gestione in campo venatorio e faunistico;
- b) interventi disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'autorità s
- c) interventi di polizia veterinaria.

3. Con decreto del direttore del Corpo sono individuate le caratteristiche tecniche delle armi di cui al comma 1 e delle relative munizioni e le modalità per la loro manutenzione e sostituzione.

### Articolo 4 (Modalità di assegnazione dell'armamento)<sup>4</sup>

1. L'armamento è assegnato nel rispetto delle procedure individuate nel decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2015, n. 225 (Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 legge finanziaria 1997).

---

<sup>3</sup> Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 21/12/2018, n. 0242/Pres. (B.U.R. 2/1/2019, n. 1).

<sup>4</sup> Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 21/12/2018, n. 0242/Pres. (B.U.R. 2/1/2019, n. 1).

2. L'armamento individuale per difesa personale è assegnato secondo una delle seguenti modalità:

- a) in via continuativa;
- b) in via temporanea, con la procedura di cui al comma 5.

3. Il Servizio competente in materia di Corpo comunica all'autorità di pubblica sicurezza le assegnazioni di cui al comma 2, lettera a).

4. L'assegnazione di cui al comma 2, lettera a), è sottoposta a revisione straordinaria su provvedimento del direttore del Corpo d'ufficio per motivate esigenze, o sulla base delle risultanze emerse nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'amministrazione regionale.

5. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, con decreto del direttore del Corpo sono disciplinati le modalità e i criteri delle assegnazioni di armi diverse da quelle di cui al comma 2, lettera a), in dotazione per i servizi svolti dal personale del Corpo in modo non continuativo. L'arma assegnata viene prelevata all'inizio del servizio presso uno dei reparti di cui all'articolo 3, comma 2, struttura ove la stessa è custodita e viene restituita al termine del servizio medesimo.

#### Articolo 5

*(Obblighi e responsabilità del personale assegnatario di armi e munizioni)<sup>5</sup>*

1. Il personale del Corpo, che riceve in assegnazione armi e relative munizioni, è tenuto all'osservanza degli obblighi di seguito indicati:

- a) verificare, all'atto della consegna, la rispondenza dei dati identificativi e delle condizioni funzionali dell'armamento ricevuto;
- b) custodire e curare la manutenzione dello stesso, al fine di assicurarne la piena efficienza con gli strumenti di cura a tal fine forniti dall'Amministrazione regionale;
- c) osservare le vigenti norme in materia di armi e le misure di sicurezza impartite dall'Amministrazione regionale per la custodia ed il loro maneggio;
- d) partecipare alle attività di formazione, aggiornamento ed esercitazione;
- e) segnalare eventuali inconvenienti funzionali;
- f) denunciare l'eventuale furto o smarrimento all'autorità di pubblica sicurezza.

2. L'arma è portata in modo visibile dal personale del Corpo in uniforme; la stessa è portata in modo non visibile nei casi in cui il servizio sia svolto in abiti civili.

---

<sup>5</sup> Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 21/12/2018, n. 0242/Pres. (B.U.R. 2/1/2019, n. 1).

3. Il personale che perda la qualità di agente di pubblica sicurezza o che non appartenga più al Corpo o che sia sospeso o dispensato dal servizio armato o qualora sia disposto il ritiro con provvedimento del direttore del Corpo, consegna le armi e le munizioni ricevute al Viceconsegnatario. Dell'avvenuto ritiro delle armi e munizioni è informata l'autorità di pubblica sicurezza.

3. Il personale che perda la qualità di agente di pubblica sicurezza o che non appartenga più al Corpo o che sia sospeso o dispensato dal servizio armato o qualora sia disposto il ritiro con provvedimento del direttore del Corpo, consegna le armi e le munizioni ricevute al Viceconsegnatario. Dell'avvenuto ritiro delle armi e munizioni è informata l'autorità di pubblica sicurezza.

#### Articolo 6 (Formazione)<sup>6</sup>

1. Il personale del Corpo con qualifica di agente di pubblica sicurezza supera annualmente almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una delle sezioni dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) ai sensi dell'articolo 251, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e partecipa alle altre attività formative previste per l'impiego delle armi in dotazione per l'espletamento degli specifici compiti a cui è destinato. Per le attività didattiche che si svolgono presso i poligoni UITS il Corpo si avvale di proprio personale qualificato istruttore istituzionale UITS.

2. Gli istruttori di cui al comma 1 collaborano con il Servizio competente in materia di Corpo per garantire i corsi di tiro obbligatorio di cui al medesimo comma, nell'aggiornamento ed adeguamento della dotazione delle armi e munizioni del Corpo, nella programmazione teorica e pratica dei percorsi formativi, nonché nella programmazione dei cicli di approfondimento per il personale specializzato.

3. Con decreto del direttore del Corpo sono individuati le modalità, gli obiettivi e i criteri delle attività formative di cui al presente articolo.

#### Articolo 7 (Custodia delle armi e munizioni)<sup>7</sup>

1. Le armi di cui al presente regolamento e le relative munizioni sono custodite presso le strutture operative territoriali con le modalità e le specifiche tecniche stabilite con decreto del direttore del Corpo. Tutte le armi sono sempre custodite scariche.

---

<sup>6</sup> Articolo aggiunto da art. 1, c. 1, DPRReg. 21/12/2018, n. 0242/Pres. (B.U.R. 2/1/2019, n. 1).

<sup>7</sup> Articolo aggiunto da art. 1, c. 1, DPRReg. 21/12/2018, n. 0242/Pres. (B.U.R. 2/1/2019, n. 1).

2. Presso le strutture operative territoriali sono custodite un numero di armi per difesa personale pari ai dipendenti a ciascuna di esse assegnati e un numero di armi di reparto corrispondente alle specifiche attività d'istituto di cui all'articolo 3, comma 2, a disposizione del personale abilitato.

3. Il direttore del Corpo comunica all'autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente la decisione di procedere alla custodia di armi e munizioni in numero superiore a quanto stabilito al comma 2 per le necessità di conservazione delle dotazioni di riserva di cui all'articolo 14, comma 1, lettera J).

#### Articolo 8

*(Custodia delle armi per difesa personale assegnate in via continuativa)<sup>8</sup>*

1. Le armi assegnate in via continuativa al personale del Corpo e le relative munizioni sono custodite presso la struttura dove il dipendente presta servizio, il quale è tenuto a riporre l'arma scarica e le relative munizioni separatamente dalla stessa all'interno del vano di sicurezza individuale ad accesso esclusivo assegnatogli dall'Amministrazione regionale.

2. Il personale è autorizzato dal direttore del Corpo a custodire l'arma nella propria abitazione, sollevando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità.

3. Nei casi di cui al comma 2, al di fuori dell'orario di servizio, è consentito portare l'arma assegnata limitatamente al tempo necessario per percorrere il tragitto fino alla sede di lavoro o alla destinazione di servizio e alla propria abitazione.

4. Il personale di cui al comma 2:

- a) custodisce l'arma in modo tale da porre in essere ogni precauzione finalizzata ad evitare lo smarrimento, il furto, l'asportazione o l'uso da parte di terzi;
- b) riconsegna temporaneamente l'arma e le munizioni al Viceconsegnatario per assenze prolungate dal servizio.

### CAPO III

#### VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI

#### Articolo 6

*(Servizio in uniforme)*

1. L'uniforme di servizio è adeguata per:

---

<sup>8</sup> Articolo aggiunto da art. 1, c. 1, DPR n. 21/12/2018, n. 0242/Pres. (B.U.R. 2/1/2019, n. 1).

- a) il tipo di servizio;
- b) il periodo stagionale d'impiego;
- c) la zona di servizio, ai sensi dell'articolo 8.

2. Di norma presta servizio in uniforme il personale assegnato alle strutture operative territoriali individuate con decreto del Direttore del Servizio competente, salvo i casi stabiliti nel presente regolamento.

#### Articolo 7

*(Caratteristiche, quantità dei capi di vestiario e periodo minimo d'uso)*

1. Per consentire l'adattamento dell'uniforme al tipo di servizio, si distinguono le seguenti tipologie:

- a) di campagna;
- b) di rappresentanza;
- c) di servizi vari;
- d) di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
- e) di antincendio boschivo;
- f) sulla neve o ad alta quota;
- g) su imbarcazioni;
- h) di altro tipo.

2. Con decreto del Direttore del Servizio competente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è approvato l'elenco dei capi di vestiario e di equipaggiamento costituenti l'uniforme del personale del Corpo e sono individuati altresì i requisiti e i criteri per l'assegnazione dei capi destinati a servizi specifici.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì individuata la quantità per la dotazione individuale, nonché il periodo minimo d'uso.

4. Il rinnovo della dotazione e dell'equipaggiamento individuale ha luogo alla scadenza del prescritto periodo minimo di sostituzione, o al sopraggiungere di danneggiamenti, logoramenti, inadeguatezze, furti o smarrimenti.

5. È vietato cedere a terzi il materiale ricevuto in consegna. Tutti i capi sostituiti sono consegnati per l'eliminazione al Viceconsegnatario incaricato presso il magazzino equipaggiamenti.

#### Articolo 8

*(Individuazione delle zone di montagna e di pianura)*



1. Il vestiario e l'equipaggiamento costituente la dotazione individuale del personale del Corpo, nonché il materiale e le attrezzature costituenti la dotazione delle strutture operative territoriali, sono differenziati per zone di montagna e di pianura.

2. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono individuate le strutture operative territoriali rispettivamente afferenti alle zone di montagna e a quelle di pianura.

3. In caso di trasferimento da una zona all'altra, il magazzino equipaggiamento fornisce al personale trasferito i capi di vestiario ed equipaggiamento all'uopo previsti; i capi incompatibili al servizio nella zona di destinazione sono restituiti al magazzino equipaggiamento.

#### Articolo 9 (Dotazione individuale)

1. Il personale del Corpo, compreso il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di risorse naturali e forestali in quanto dirigente apicale del Corpo stesso, utilizza i capi di vestiario e di equipaggiamento forniti dall'Amministrazione regionale sia come dotazione individuale che come dotazione delle strutture operative territoriali.

2. La dotazione individuale comprende:

- a) i capi dell'uniforme;
- b) altri capi, destinati ad essere impiegati in servizi comuni a tutto il personale del Corpo;
- c) ulteriori capi, destinati invece a servizi specifici ed esclusivi a quanti li svolgono.

3. È vietato utilizzare i capi, i materiali e le attrezzature forniti dall'Amministrazione regionale per attività estranee al servizio d'istituto, fatto salvo l'impiego dell'uniforme nel tempo necessario a raggiungere la sede, o la destinazione di servizio, ed a rientrare alla propria abitazione, nonché nel periodo di sosta tra turni di servizio complementari, purché in modo compatibile con la cura, il decoro e la conservazione dell'uniforme stessa. Su richiesta degli interessati, il Direttore del Servizio competente può autorizzare l'impiego dell'uniforme per partecipare, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, a cerimonie, manifestazioni, attività sportive ed altro.

#### Articolo 10 (Gradi e distintivi)<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, DPRReg. 21/10/2008, n. 0287/Pres. (B.U.R. 5/11/2008, n. 45).

1. Ai soli fini della riconoscibilità nei rapporti con soggetti esterni e dell'assunzione di determinazioni operative nell'ambito dello svolgimento del servizio esterno d'istituto, al personale del Corpo forestale regionale sono attribuiti i seguenti gradi:

- a) Categoria FA:
  - 1) posizioni economiche FA 1 e FA 2: Guardia forestale;
  - 2) posizione economica FA 3: Guardia forestale scelta;
- b) Categoria FB:
  - 1) posizioni economiche FB c, FB b e FB a: Maresciallo forestale;
  - 2) posizione economica FB 1: Maresciallo forestale capo;
  - 3) posizioni economiche FB 2, FB 3 e FB 4: Maresciallo forestale superiore;
- c) Categoria FC (profilo professionale ispettore forestale):
  - 1) posizioni economiche FC 1, FC 2, FC 3 e FC 4: Ispettore forestale;
  - 2) posizioni economiche FC 5, FC 6, FC 7 e FC 8: Ispettore forestale superiore.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le caratteristiche e le fattispecie d'impiego dei distintivi corrispondenti ai gradi di cui al comma 1, da applicare sui capi di vestiario ed equipaggiamento. Con la medesima deliberazione sono altresì individuate le caratteristiche e le fattispecie d'impiego dei distintivi correlati a particolari incarichi o funzioni.

3. L'attribuzione dei gradi non modifica il contenuto contrattuale del rapporto di lavoro che si fonda sulle categorie previste dai contratti collettivi di lavoro. L'articolazione dei gradi all'interno delle categorie non determina alcun reinquadramento della posizione economica in quanto questa viene acquisita in seguito a progressione orizzontale.

#### Articolo 11

*(Caratteristiche funzionali dei mezzi di trasporto di servizio)*

1. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono individuate le caratteristiche funzionali, l'equipaggiamento e i dispositivi di identificazione dei mezzi per lo svolgimento del servizio d'istituto, nonché eventuali deroghe ai predetti dispositivi di identificazione.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì definito il parco-mezzi di ciascuna struttura operativa territoriale; il Direttore del Servizio competente verifica annualmente la sussistenza delle dotazioni stabilite e, anche di concerto con altre Direzioni competenti, provvede per le integrazioni e sostituzioni eventualmente necessarie.

#### CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 12  
*(Adeguamento dell'equipaggiamento)*

1. Allo scopo di individuare le caratteristiche funzionali del vestiario, dell'equipaggiamento, dell'armamento, dei mezzi di servizio e per l'eliminazione di armi, munizioni ed accessori all'armamento o di capi di vestiario o di materiali ritenuti obsoleti, inidonei o comunque non più utilizzabili, nonché per il collaudo dei materiali forniti il Direttore del Servizio competente si avvale di:

- a) un dipendente regionale in servizio presso la struttura competente all'acquisto dell'equipaggiamento e delle uniformi per il personale regionale;
- b) un dipendente regionale in servizio presso la struttura competente a coordinare e verificare l'attività connessa alla sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi professionali del personale regionale;
- c) un esperto esterno all'Amministrazione regionale, competente nel settore merceologico dell'abbigliamento ad uso professionale.

Articolo 13  
*(Custodia delle armi e delle munizioni)<sup>10</sup>*

(ABROGATO).

Articolo 14  
*(Magazzino equipaggiamento e compiti del Viceconsegnatario)*

1. Presso il servizio competente è istituito un magazzino per la custodia del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo, di seguito denominato magazzino equipaggiamento. Responsabile del magazzino equipaggiamento è il Viceconsegnatario presso il medesimo incaricato, il quale provvede:

- a) ad inoltrare alla competente Direzione le richieste di fornitura di materiale per il personale del Corpo, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- b) a distribuire il materiale al personale interessato;
- c) a costituire e mantenere le scorte di materiale;
- d) a segnalare al Direttore del Servizio competente inadeguatezze o difetti riscontrati nel materiale fornito;
- e) ad assumere in carico ed a conservare le armi e le munizioni ricevute in deposito, le chiavi dei dispositivi di custodia, dei registri e della documentazione relativa;
- f) ad effettuare ispezioni e controlli periodici, d'ufficio o su richiesta, per accertare il rispetto delle direttive e delle prescrizioni impartite, per verificare lo stato di

---

<sup>10</sup> Articolo abrogato da art. 2, c. 1, DPRReg. 21/12/2018, n. 0242/Pres. (B.U.R. 2/1/2019, n. 1).

- conservazione delle armi, l'efficienza dei dispositivi di manutenzione e di custodia, la conservazione e l'aggiornamento della documentazione relativa;
- g) a redigere l'inventario del materiale;
  - h) alla tenuta del registro di carico e scarico e della scheda dei capi di vestiario ed equipaggiamento assegnati in dotazione individuale, e successivamente sostituiti o integrati;
  - i) alla consegna delle armi e delle munizioni al personale assegnatario;
  - j) alla manutenzione e conservazione delle armi e delle munizioni di riserva, avuto anche riguardo alle necessità connesse alla revisione delle armi ed alla sostituzione delle munizioni;
  - k) alla predisposizione della documentazione istruttoria per l'eliminazione delle armi e delle munizioni obsolete o inutilizzabili;
  - l) alla segnalazione alla struttura regionale competente all'acquisto dell'equipaggiamento e delle uniformi le eventuali esigenze di spesa per adeguare capi, accessori e materiali o rimmetterli in pristino a seguito di danneggiamenti.

2. Il Viceconsegnatario incaricato presso ciascuna struttura operativa territoriale ove è assegnato personale che svolge il servizio armato cura gli adempimenti inerenti l'armamento in custodia, elencati al comma 1.

## CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 15 *(Obblighi e responsabilità)*

1. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento costituisce violazione ai doveri connessi al proprio ufficio e comporta responsabilità disciplinare.

### Articolo 16 *(Abrogazioni)*

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 034/Pres. del 1 febbraio 2002.